



REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E DI IMPORTO INFERIORE A 500.000 EURO PER I LAVORI

Art. 1	(Oggetto).....	2
Art. 2	(Responsabile del Procedimento)	3
Art. 3	(Direttore dell'esecuzione del contratto)	3
Art. 4	(Procedura di affidamento)	3
Art. 5	(Acquisizioni di valori di importo inferiore a 40.000,00 euro)	4
Art. 6	(Acquisizioni di valori pari o superiore a 40.000,00 euro e, inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria per servizi e forniture, inferiore a 150.000,00 euro per lavori)	5
Art. 7	(Acquisizioni di lavori per valori pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 500.000,00 euro)	7
Art. 8	(Verifica dei requisiti)	8
Art. 9	(Garanzie).....	8
Art. 10	(Verifica delle prestazioni).....	8
Art. 11	(Durata dei contratti)	9
Art. 12	(Entrata in vigore).....	9

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, come periodicamente determinata con provvedimento dall'Unione Europea, ai sensi dell'art. 36 del **D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016** (di seguito Codice) recante *"Disposizioni per l'attuazione delle direttive **2014/23/UE**, **2014/24/UE** e **2014/25/UE** sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*.
2. Il presente regolamento costituisce, altresì, attuazione delle **Linee Guida n. 4**, di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016.
3. Il presente regolamento non si applica alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice.
4. Il presente regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi enunciati all'art. 2 del Codice.
5. Per quanto non espressamente previsto nel Codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla **legge 7 agosto 1990, n. 241**, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
6. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento adottati dall'Agenzia in osservanza della Legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.
7. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento le minute spese rimborsate con cassa economale in base al relativo regolamento dell'Agenzia, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 399 del 30.12.2004.
8. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.
9. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative alla Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAM) di cui alla L.R. Marche 12/2012 ss.mm.ii. Pertanto l'Agenzia provvede autonomamente ad acquisti di beni e servizi solo laddove non sia possibile approvvigionarsi, nei tempi e nei modi necessari, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla centrale regionale d'acquisto di cui sopra ovvero da Consip S.p.A.
10. Le disposizioni del presente Regolamento, anche laddove non espressamente indicato, si intendono integrate dalle norme di cui sopra nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi, normativi e

amministrativi.

Art. 2 (Responsabile del Procedimento)

1. Nell'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è di norma il Dirigente dell'Ufficio Provveditorato Económico e Tecnico, quale funzionario delegato, salvo che lo stesso non provveda a nominare, con atto formale, un RUP diverso avente titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.

2. Per i lavori il RUP è un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico anche di qualifica non dirigenziale.

3. Nel caso di gare centralizzate espletate da Consip, o dalla centrale regionale d'acquisto, il RUP in sede esecutiva coincide, di norma, con il direttore dell'esecuzione e ne assume sostanzialmente i compiti.

4. Il RUP svolge i compiti affidatigli dalla legge, secondo le direttive indicate dalle linee guida ANAC, con il supporto dei dipendenti in servizio presso il medesimo ufficio, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 comma 4 del codice, per le varie fasi del procedimento di affidamento.

Art. 3 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture è affidata al Direttore della Struttura richiedente, salvo diversa indicazione proveniente dal medesimo Direttore e fatta salva diversa nomina effettuata con apposito provvedimento ed è finalizzata al controllo dei livelli di qualità delle prestazioni.

2. Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori è affidata al direttore dei lavori all'uopo nominato.

Art. 4 (Procedura di affidamento)

1. Gli affidamenti di cui al presente regolamento sono effettuati, come meglio dettagliato negli articoli seguenti, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) a mezzo adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., o alle convenzioni regionali formalizzate dal soggetto aggregatore;
- b) a mezzo mercato elettronico di cui all'art. 36, comma 6 del Codice (MEPA), in via obbligatoria ove utilizzabile;
- c) a mezzo gara informale, previa consultazione di operatori economici qualificati, individuati di norma tramite avvisi pubblicati sul sito internet dell'Agenzia, con preavviso di almeno 15 gg. rispetto alla spedizione dell'invito ad offrire, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni;
- d) a mezzo di affidamento diretto, adeguatamente motivato, per acquisizioni di importo inferiore a 40.000,00 euro.

2. Non si ricorre alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., o alle convenzioni regionali o al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA):

- a) laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo stesso;
- b) per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale.
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, per affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro, connotati da urgenza, i cui tempi procedurali siano incompatibili con le esigenze di approvvigionamento.

3. La modalità di scelta del contraente deve essere motivata nell'atto in cui è illustrato lo svolgimento della procedura che può essere aggiudicata ai sensi dell'art. 95, comma 4), del Codice, con il criterio del minor prezzo purché ricorrano le condizioni ivi disposte.

Art. 5 (Acquisizioni di valori di importo inferiore a 40.000,00 euro)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire:

- a) previa procedura comparativa tra più fornitori:
 - a. al minor prezzo: la motivazione è insita nella scelta dell'offerta con il prezzo più basso, se del caso può seguire in tale ipotesi la verifica della rispondenza del bene o servizio a quanto richiesto negli atti della procedura, ove tale rispondenza non sia riscontrata deve esserne data adeguata motivazione;
 - b. al miglior rapporto qualità/prezzo: la motivazione discende dalla valutazione effettuata dal soggetto competente secondo i criteri di valutazione indicati negli atti di gara;
- b) mediante affidamento diretto: la motivazione della scelta deve essere data per iscritto dal soggetto competente della Struttura richiedente o dal RUP in caso di lavori.

2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre, di competenza del Dirigente dell'Ufficio Provveditorato Economato e Tecnico, contenente gli elementi di cui al punto 4.2 delle Linee Guida ANAC n.4.

3. Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 10.000,00 euro, al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza, la speditezza e l'economicità dell'azione amministrativa, la procedura prende l'avvio con la compilazione e la sottoscrizione di un'apposita Scheda contenente gli elementi essenziali della procedura (Allegato 1) al presente Regolamento, sezione A) che si considera atto equivalente alla determina a contrarre.

4. La scheda di cui al comma precedente integra e completa la determina a contrarre programmatica che viene adottata a valere per le procedure avviate nel corso dell'esercizio di competenza.

5. Il RUP o suo delegato, per le procedure svolte senza l'utilizzo degli strumenti elettronici di negoziazione (MEPA o altro analogo strumento), acquisisce agli atti le offerte di regola con i mezzi di comunicazione elettronici quali PEC o email.

6. L'onere motivazionale aggiuntivo in merito al principio di rotazione di cui al punto 3.3.2 delle Linee Guida n.4 deve essere assolto nel solo caso di affidamento diretto.

7. Il perfezionamento del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ovvero tramite trasmissione del buono d'ordine, ovvero, in caso di acquisto su mercati elettronici, tramite piattaforma telematica.

8. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

9. Gli obblighi di trasparenza di cui al punto 2.4 delle Linee Guida ANAC n.4 si intendono assolti con la pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 1, comma 32, L.n. 190/2012.

Art. 6 (Acquisizioni di valori pari o superiore a 40.000,00 euro e, inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria per servizi e forniture, inferiore a 150.000,00 euro per lavori)

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee e i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre, di competenza del Dirigente dell'Ufficio Provveditorato Economato e Tecnico, contenente gli elementi di cui al punto 4.2 delle Linee Guida ANAC n.4.

3. Le procedure delineate si articolano nelle seguenti fasi:

- a) determina a contrarre;
- b) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- c) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
- d) Determina di aggiudicazione;
- e) stipulazione del contratto.

4. Solo nel caso di affidamenti connotati da urgenza ed emergenza in cui i tempi procedurali siano incompatibili con le esigenze di approvvigionamento, tali da creare grave pregiudizio alla continuità delle attività istituzionali, potranno essere emessi, in via eccezionale, ordini, previa istruttoria informale, avvisi esplorativi con termini ridotti e/o acquisizione di preventivi e formalizzazione dell'affidamento con provvedimento adeguatamente motivato e corredato dell'istruttoria svolta e dei criteri di selezione del contraente.

Determina a contrarre

1.La procedura prende avvio con la determina a contrarre, che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene almeno gli elementi di cui al punto 3.1.2 delle linee Guida Anac n.4.

L'indagine di mercato

2.L'indagine di mercato si svolge mediante pubblicazione di avviso contenente gli elementi di cui al punto 4.1.5 delle linee Guida Anac n. 4.

3.L'avviso è pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

4.Per affidamenti di importo stimato superiore a 100.000,00 euro l'avviso è altresì pubblicato nella sezione "avvisi" del sito www.contrattipubblici.marche.it.

5.L'indagine di mercato può essere svolta prima dell'adozione della determina a contrarre se questo si considera opportuno per avere una più adeguata conoscenza degli elementi fondamentali della procedura da indicare nella medesima determina oppure per svolgere una consultazione preliminare del mercato in analogia a quanto previsto dagli art. 66 e 67 del Codice.

Il confronto competitivo

1.Conclusa l'indagine di mercato si avvia il confronto competitivo, invitando gli operatori a presentare offerta, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni.

2.La lettera di invito contiene gli elementi di cui al punto 4.2.6 delle Linee Guida ANAC n. 4 ed è inviata simultaneamente a tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse alla partecipazione in seguito alla pubblicazione dell'avviso, fatto salvo il caso in cui la determina a contrarre e/o l'avviso di indagine di mercato dispongano diversamente.

3.La stazione appaltante è tenuta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice, per quanto possibile, al rispetto del principio di rotazione degli inviti; pertanto, il punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 trova applicazione nel caso in cui non si proceda ad invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare e che siano in possesso dei previsti requisiti.

4.Per l'eventuale selezione degli operatori economici da invitare si procedere mediante sorteggio e a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. La data e il luogo di espletamento del sorteggio, sono resi tempestivamente noti. I nominativi degli operatori economici selezionati non saranno resi noti prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

5. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno tre giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

6.Fatte salve le procedure espletate su MEPA e la fase di valutazione delle offerte tecniche le sedute di gara sono tenute in forma pubblica, alla presenza di due dipendenti dell'Agenzia in qualità di testimoni, e le relative attività sono verbalizzate.

7.Nel caso di adozione del criterio del minor prezzo le offerte tecniche e le eventuali campionature sono valutate da appositi referenti tecnici in possesso di specifiche competenze individuati dal Responsabile del Servizio richiedente.

8.Al fine di separare le attività del personale tecnico da quelle meramente amministrative, nel caso di adozione del criterio qualità/prezzo, l'apertura ed esame della documentazione amministrativa e la valutazione delle offerte economiche è effettuata da un seggio amministrativo, mentre la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico è affidata ad una commissione giudicatrice, la cui nomina è effettuata con atto del Direttore Generale, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

Determina di aggiudicazione

1.All'esito del procedimento di cui sopra si procede all'adozione di determina di aggiudicazione a firma del Dirigente dell'Ufficio Provveditorato Economato e Tecnico.

Stipula del contratto

2.La stipula del contratto avviene in modalità elettronica mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, ovvero mediante l'invio di specifico ordinativo.

3.Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

4.Gli obblighi di trasparenza di cui al punto 2.4 delle Linee Guida ANAC n.4 si intendono assolti con la pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 36 comma 2, lett. b) ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, da pubblicarsi nelle stesse forme dell'avviso di indagine di mercato. L'esito della procedura è comunicato agli offerenti mediante PEC.

Art. 7 (Acquisizioni di lavori per valori pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 500.000,00 euro)

1.Ai sensi L'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 500.000,00 euro possono essere affidati secondo le regole procedurali di cui all'art. 63, comma 6, del Codice, con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

2.La procedura delineata ricalca quella descritta dall'art. 6.

3.I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

4. Gli affidamenti di importo superiore a 500.000,00 euro, avvengono con il ricorso a procedure ordinarie.

5.Ai sensi dell'art. art. 32, comma 10, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del

contratto.

Art. 8 (Verifica dei requisiti)

1. Il possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura di gara è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 del Codice.

2. Ad ogni modo la verifica sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.

3. La verifica sul possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario e solo se richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.

4. Per affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro, relativamente ai requisiti di carattere generale, la verifica, in capo all'aggiudicatario, riguarda esclusivamente il DURC, fermo restando la possibilità di effettuare controlli a campione.

5. Nei mercati elettronici di cui all'art. 36, comma 6 ultimo periodo del Codice, la verifica a campione sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 è svolta, in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico.

Art. 9 (Garanzie)

1. Per le acquisizioni disciplinate dal presente regolamento, di importo inferiore a 40.000,00 euro non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, di cui agli artt. 93 e 103 del Codice che, peraltro, potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione.

2. Per le acquisizioni disciplinate dal presente regolamento, di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie mentre è fatto obbligo di prestare la garanzia definitiva, di cui all'art. 103.

Art. 10 (Verifica delle prestazioni)

1. Le prestazioni acquisite con le modalità di cui al presente regolamento sono assoggettati a verifica di conformità per i servizi e le forniture e a collaudo per i lavori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del Codice e secondo le condizioni indicate nei capitolati di gara.

2. Nel caso di servizi e forniture la verifica di conformità può consistere nell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e/o per controllo/quali quantitativo rilasciato dal Direttore dell'esecuzione.

3. Nel caso di forniture di apparecchiature l'attestazione di regolare esecuzione è sostituita dal certificato di collaudo rilasciato dal tecnico competente all'uopo individuato.

4. Nel caso di lavori il certificato di collaudo dei lavori è sostituito dal certificato di regolare esecuzione

rilasciato dal Direttore dei lavori.

5.L'attestazione di regolare esecuzione o il collaudo sono trasmessi all'Ufficio Provveditorato Económico e Tecnico ai fini della liquidazione della fattura.

6.Le operazioni di collaudo devono concludersi entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali.

Art. 11 (Durata dei contratti)

1.La durata del contratto può essere modificata:

- a) se prevista nei documenti di gara un'opzione di proroga contrattuale e a condizione che il valore totale sia al di sotto delle soglie fissate all'articolo 35 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per l'Agenzia;
- b) se prevista nei documenti di gara un'opzione di rinnovo. Tale opzione è consentita per una sola volta, per una durata e un importo non superiori a quelli del contratto originario e a condizione che il valore totale sia al di sotto delle soglie fissate all'articolo 35 del Codice. A tal fine, le parti stipulano un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o di modifica delle parti non più attuali, nonché per la disciplina del prezzo e della durata;
- c) se nel corso della durata originaria non è stato raggiunto il quantitativo inizialmente previsto. In tal caso la durata può essere prorogata sino alla metà della durata originariamente prevista;
- d) alla scadenza del contratto, mediante proroga tecnica, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 12 (Entrata in vigore)

1.Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line dell'Agenzia e resta permanentemente pubblicato sulla - sezione Amministrazione Trasparente > disposizioni generali > atti generali.

2.Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità anticorruzione, prevalgono automaticamente sul presente regolamento.

3.Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento delle spese in economia relativo agli acquisti di forniture di beni e servizi approvato con Determina del Direttore Generale n. 94/DG del 10/07/2013, in quanto non più conforme all'evoluzione normativa in materia.

4.Ogni intervento normativo incidente sul presente regolamento modifica, integra, deroga o sospende le specifiche disposizioni in esso contenute.

Allegato 1

Scheda procedura e provvedimento per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 10.000,00

Numero		Data	/	/
--------	--	------	---	---

Riferimento	
-------------	--

Richiedente:

Dipartimento		Servizio	
--------------	--	----------	--

Sezione A

Oggetto	
---------	--

CIG. n.		RDO n.	
---------	--	--------	--

Caratteristiche tecniche	
--------------------------	--

Importo massimo		Copertura contabile	
-----------------	--	---------------------	--

Procedura che si intende seguire

<input type="checkbox"/> CONSIP	<input type="checkbox"/> MEPA	<input type="checkbox"/> ALTRO
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Affidamento diretto conseguente a:

- ☐ minor prezzo o miglior rapporto qualità prezzo a seguito di indagine di mercato
- ☐ esclusività / infungibilità tecnica
- ☐ motivato

L'addetto all'istruttoria	Il RUP/Dirigente
---------------------------	------------------

Sezione B

Operatori invitati	Offerte pervenute

Sezione C

Affidatario	
Importo di aggiudicazione	
Durata del contratto	
Eventuali opzioni	

L'addetto all'istruttoria	Il RUP/Dirigente
---------------------------	------------------